

MEDIAZIONE TRIBUTARIA/Le procedure introdotte dal dl 98 all'esame degli studi di settore

Imprese e autonomi fanno da test

Il banco di prova degli accertamenti sui soggetti non congrui

DI ANDREA BONGI

Mediazione tributaria e studi di settore a braccetto. Saranno proprio gli accertamenti nei confronti dei soggetti non congrui alle risultanze degli studi di settore a costituire la maggior linfa della nuova procedura introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Esaminando infatti i dati del gettito tributario si scopre come mediamente un accertamento nei confronti dei soggetti non congrui si attesta attorno ai 14,5 mila euro di maggiore imposta accertata rientrando a pieno titolo del novero delle liti di minore importo alle quali si applicano dal 1° aprile prossimo i due nuovi istituti del reclamo e della mediazione oggetto della circolare esplicativa n.9/E di ieri.

Potrebbero dunque essere proprio gli accertamenti nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi non in linea con le risultanze degli studi di settore a rappresentare il più importante banco di prova per la tenuta dei nuovi istituti sopra menzionati. Utilizzo degli studi di settore che alla luce delle ultime disposizioni contenute nella manovra Monti (dl 201/2011) e della circolare n.8/E del 16 marzo scorso, sembrano destinati a un sempre maggior utilizzo in funzione antievasione. A seguito dell'imminente entrata in vigore del reclamo e della mediazione, la procedura di accertamento da studi di settore per importi della lite fino al suddetto valore soglia, verrà profondamente modificata sulla base di una serie di passaggi obbligati/facoltativi che merita la pena di ripercorrere brevemente.

Invito all'adempimento. In primo luogo se il contribuente ha ritenuto di non adeguarsi in dichiarazione o

se i dati contenuti nel modello studi sono inesatti o incompleti, il primo atto dell'ufficio nei suoi confronti potrebbe essere rappresentato dall'invito all'adempimento. Tale atto, secondo la circolare n.8/E, avrebbe solo una funzione di compliance incentivando il contribuente all'adozione di comportamenti virtuosi attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Invito al contraddittorio preventivo. Se tale invito non dovesse sortire i suoi effetti, il secondo atto che l'ufficio deve notificare al contribuente non congruo o non fedele alla compilazione dei dati, consiste nell'invito al contraddittorio preventivo, che in tema di studi di settore è passaggio obbligatorio a pena di nullità dell'intero accertamento.

Avviso di accertamento. Se il contraddittorio non consente di chiudere la potenziale controversia allora l'ufficio potrà procedere con l'emissione dell'avviso di accertamento vero e proprio che, se notificato dopo il 1° aprile 2012 e se contenente maggiori imposte di importo inferiore ai 20 mila euro, rientrerà a pieno titolo nel novero degli atti reclamabili.

Adesione all'accertamento. Prima ancora di presentare il reclamo ed eventualmente una proposta di mediazione, il contribuente potrà anche esperire un tentativo di adesione con l'ufficio. Il reclamo e la mediazione infatti non sottraggono l'avviso di accertamento alla normale procedura dell'adesione disciplinata dal dlgs n.218/97, così si legge anche nella circolare n.9/E di ieri. Ovviamente la presentazione da parte del contribuente di istanza di adesione all'accertamento da studi di settore può complicare e allungare l'iter del procedimento amministrativo con la duplicazione di tutta una serie di passaggi (contraddittorio)

rio) e di termini che potrebbero assimilare la procedura a una specie di percorso a ostacoli.

Adempiere o reclamare. Comunque, se anche il tentativo di adesione dovesse fallire, il contribuente, tenuto conto che la presentazione dell'istanza di adesione sospende il termine per la presentazione del reclamo di 90 giorni, dovrà decidere fra due uniche alternative: adempiere a quanto richiesto dall'ufficio nell'accertamento oppure presentare reclamo ai sensi delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 39 del dl 98/2011. La circolare n.9/E precisa che, in questa ipotesi, essendo il reclamo e la mediazione preceduti da un tentativo di adesione non andato a buon fine, l'ufficio dovrà valutare tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.

Il contribuente, da parte sua, dovrà invece valutare attentamente le possibilità offerte da un nuovo e ulteriore contraddittorio che potrebbe attivarsi nei confronti della struttura interna dell'ufficio dedicata alla gestione delle istanze di mediazione e reclamo tenendo sempre ben presente che sulla base dell'insegnamento delle sezioni unite della Cassazione nell'accertamento da studi di settore, il contraddittorio rappresenta il momento centrale della procedura nel quale si forma e si delinea nel concreto, o si sterilizza del tutto, l'eventuale pretesa tributaria.

© Riproduzione riservata

